



**COMUNE DI PASIAN DI PRATO
PROVINCIA DI UDINE**

UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO

VIA ROMA N. 46 - 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432/645953 - FAX 0432/645918
E-MAIL: segreteria@comune.pasiandiprato.ud.it

Ord. n. 40

Data, 26 luglio 2010

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza n. 31 del 05.07.1990 erano stati determinati gli orari di apertura delle attività di sala giochi e con ordinanza n. 19 del 27.03.2000 era stata disciplinata la detenzione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità;
- la disciplina degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità dal 1990 è stata più volte modificata, con frequenza annuale attraverso l'approvazione delle leggi finanziarie;
- l'art. 110, ai commi 6, 7 e 7-bis del R.D. 18.06.1931, n. 773 definisce le tipologie degli apparecchi e congegni per il gioco lecito;
- l'art. 110, al comma 8 del R.D. 18.06.1931, n. 773 stabilisce che l'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18;

Rilevato che all'epoca della stesura dell'ordinanza n. 31 del 05.07.1990 non erano state ancora disciplinate le apparecchiature di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., che per espressa disposizione di legge sopravvenuta, sono vietate ai minori di anni 18 e quindi inaccessibili a minorenni in età scolastica obbligatoria;

Constatato altresì che un'estensione del divieto di uso degli apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. da parte dei minori di anni 15, se non accompagnati da persone maggiorenni, è stata inserita dal Questore nella vigente tabella dei giochi vietati;

Considerato quindi che le attuali disposizioni, di legge e questorili, salvaguardano l'interesse pubblico per la cui tutela era stata adottata la limitazione oraria nell'uso degli apparecchi da gioco e che pertanto la stessa risulta ormai anacronistica e superata da maggiori tutele;

Ritenuto di conseguenza necessario coordinare le sopra richiamate disposizioni e ridefinire gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 ed il relativo Regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 ed il D.P.R. n. 469 del 15.1.1987;

Visto il D. Lgs. 13.7.1994, n. 480 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 7 della L.R. 12.2.2003, n. 4;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 50 dello Statuto Comunale;

ORDINA

SALE GIOCHI (sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti)		
	dalle ore	alle ore
Orario massimo di apertura	10.00	23.00
Nel periodo estivo e di coincidenza di festività può essere autorizzata la posticipazione dell'orario di chiusura fino alle ore 02.00		

ESERCIZI DI SALA GIOCHI CON ANNESSA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (esercizi di cui all'art. 67 L.R. 29/2005 lett. b), comma 1)		
	dalle ore	alle ore
Orario massimo di apertura	10.00	23.00
Limite massimo giornaliero di apertura è fissato in 12 (dodici) ore. L'apertura può essere attuata continuativamente oppure con una pausa intermedia, a scelta dell'operatore.		

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 E 7 DEL T.U.L.P.S., NONCHE' APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI		
	Orario massimo di apertura	
	dalle ore	alle ore
Esercizi commerciali (negozi, artigiani, ecc.)	9.00	23.00
Orario possibile indipendentemente dall'orario praticato dall'operatore commerciale.		
Esercizi in possesso della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. (sale bingo, agenzie di scommesse, ecc.)	I giochi seguono l'orario dell'attività principale esercitata nel locale	
Publici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e negli alberghi ed esercizi similari	9.00	23.00
Fanno eccezione i giochi di carte, dama, scacchi e altri giochi da tavolo (che non richiedono l'uso di apparecchi automatici o elettromeccanici) che possono essere praticati fino al normale orario di chiusura.		

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro, come previsto dall'art. 7 della L.R. 4/2003.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito internet del Comune di Pasian di Prato, nonché inviata a tutti gli uffici interessati e alle categorie economiche.

La stessa revoca e sostituisce integralmente le ordinanze n. 31 del 05.07.1990 e n. 19 del 27.03.2000.

IL SINDACO
F.to dott. Cosatti Fausto



Estratto art. 110 T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931 n. 773

- omissis -

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a).

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) abrogato

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

- omissis -